

(N. 2681)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-219) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, concernente rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio industrie fiammiferi ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

17 APRILE 1948, N. 525.

—

*Rinnovazioni delle Convenzioni fra lo Stato
ed il « Consorzio Industrie Fiammiferi ».*

—

Art. 1.

Le Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio Industrie Fiammiferi » di cui al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, già rinnovate fino al 31 maggio 1941 col regio decreto-

legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, e successivamente prorogate con la legge 28 ottobre 1940, n. 1402, con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, e, fino al 31 maggio 1948, col regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501, sono rinnovate per il periodo 1° giugno 1948-31 dicembre 1950, sotto l'osservanza delle norme modificative ed aggiuntive contenute nell'allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° giugno 1948.